

Cosa si applica alla condivisione dei costi del CM per (ri)integrazione secondo lo standard di Compasso?

I principi

In linea di principio si applica il principio della fiducia e si pone l'accento su una gestione semplice. L'interesse generale è in primo piano. Viene applicato un modello di costi semplificato, che serve a tutte le parti.

Gestione dei casi

Il rispettivo partner in prima linea determina la definizione di case management da applicare. Il case management/coaching interno ed esterno è consentito dallo standard se l'obiettivo è la (ri)integrazione professionale. I requisiti minimi derivano dalle informazioni da fornire nella relazione finale. Anche il case management già avviato può essere trattato secondo lo standard (condivisione dei costi fin dall'inizio), a condizione che si svolga almeno un'altra visita e che questa non sia ancora prevista come incontro finale.

Responsabile

La responsabilità del contatto e del contratto con il case manager/coach interno o esterno spetta di solito all'assicuratore dell'indennità giornaliera di malattia (KTG). Tuttavia, la parte che non ha il ruolo di capofila può contattare direttamente il case manager, se necessario. Il ruolo di capofila può anche essere assegnato a un altro soggetto.

Volontarietà

Ogni parte è libera di partecipare. È consentito che il processo venga avviato da un'altra parte. Lo standard si applica per analogia.

Forma

Il consenso deve essere dato nel modo più rapido e semplice possibile. Un'e-mail con il riferimento "Condivisione dei costi CM secondo lo standard di Compasso" come consenso è spesso già sufficiente.

Fondo pensione

Per cassa pensione (PK) si intendono tutti i fondi pensione ai sensi della LPP.

Datore di lavoro senza assicurazione d'indennità giornaliera per malattia

Il datore di lavoro assume il ruolo della LAMal in questo processo. Devono essere applicate le norme sulla protezione dei dati.

Procura/Protezione dei dati

Il PF richiede sempre una procura al momento della notifica, che consente lo scambio di documenti con la KTG. Ciascuna parte può utilizzare il proprio modulo. Devono essere rispettate le norme di legge sulla protezione dei dati.

Partecipazione ai costi

È prevista una partecipazione ai costi pari al 50% dei costi interni ed esterni della misura fino a un massimo di 3.000 franchi svizzeri. Tale partecipazione avverrà sotto forma di fattura senza ulteriori dettagli. Restano riservati altri accordi, in particolare in caso di proroghe.

Estensione

Se si supera il limite di spesa previsto per la partecipazione di 3.000 franchi per parte (costi totali 6.000 franchi), le parti devono concordare un eventuale aumento del limite e il suo finanziamento.

Recesso

Ciascuna delle parti può ritirarsi dal case management/coaching finanziato congiuntamente in qualsiasi momento. A tal fine deve essere previsto un periodo di tempo ragionevole. Deve essere possibile effettuare una visita finale.